

DOMENICO GIURATO
Notaio
Via Regina Elena, n. 121 - 07026 Olbia (SS)
Tel. 0789 204029 - Fax 0789 205157
dgiurato@notariato.it
Partita I.V.A. 12504561007
Codice fiscale GRT DNC 84R16 C514N



Repertorio n. 521 Raccolta n. 435

Verbale di assemblea di associazione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di agosto, alle ore nove e minuti zero.

In Olbia, nel mio studio, alla via Regina Elena, n. 121.

Innanzi a me, dottor Domenico Giurato, Notaio residente in Olbia, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

E' comparso il signor

- **RICCIU Giovanni Maria**, nato a Olbia il 26 agosto 1966, residente in Olbia, alla via Trentino, n. 4, codice fiscale RCC GNN 66M26 G015B.

Detto comparante, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione di cui infra, mi richiede di assistere, redigendone verbale in forma pubblica, all'assemblea straordinaria dei soci della **"ASSOCIAZIONE DEBORAH RICCIU"**, associazione non riconosciuta, con sede in Olbia, alla via dei Lecci, n. 5, codice fiscale 91045210902, costituita con atto per Notar Gianfranco Giuliani di Olbia, in data 28 luglio 2011, Rep. n. 215.476, Racc. n. 46.171, registrato ad Olbia in data 10 agosto 2011, al n. 4597, Serie 1T, assemblea che il comparante mi dichiara essere stata convocata, in questi luogo, giorno e ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) modifica della denominazione dell'Associazione e conseguente modifica dell'articolo 1 dello Statuto;
- 2) integrazione delle finalità dell'Associazione e conseguente modifica dell'articolo 2 dello Statuto;
- 3) delibere inerenti e conseguenti.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto segue.

ASSUNZIONE DELLA PRESIDENZA

Ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il costituito signor **RICCIU Giovanni Maria**, il quale,

NOMINATO

- me Notaio quale Segretario, ai sensi del medesimo art. 6;

VERIFICATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi del medesimo art. 6;

CONSTATATO

- che sono presenti in assemblea, in proprio, n. 5 (cinque) soci su 7 (sette), come risultante in modo analitico dal foglio presenze che, in originale, qui si allega sub "A";

- che è presente l'intero Consiglio Direttivo, in persona di sé medesimo quale Presidente e dei signori **RICCIU Mauro**, **PIDINCHEDDA Salvatorica**, **RICCIU Piero Gesuino** e **SCHIRRU Roberto Giuseppe**, quali Consiglieri;

*Registrato a Olbia
il 22 agosto 2016
al n. 4130
Serie 1T
esatti Euro 245,00*

- che non sono in carica il Collegio Sindacale, né il Comitato dei Garanti, né le Commissioni né i Comitati dell'Associazione;

ACCERTATA

- l'identità e la legittimazione dei presenti ai sensi di legge e di statuto;

DICHIARA

- l'assemblea regolarmente costituita ed atta a discutere e deliberare sul sopra esteso ordine del giorno.

TRATTAZIONE

Il Presidente, dopo aver richiesto ed ottenuto dall'assemblea l'autorizzazione alla trattazione unitaria di tutti i punti all'ordine del giorno, comincia la trattazione medesima.

All'uopo, dà atto che il progetto di operare fattivamente in Africa, da tempo uno dei progetti più voluti dell'Associazione, potrebbe finalmente diventare realtà grazie alla collaborazione con due nuovi soci, da tempo caparbiamente attivi su quel territorio, signori SCHIRRU Roberto Giuseppe e GONZALES BARRADO Maria Victoria, provenienti dall'associazione "ESPANDERE ORIZZONTI". Per sancire, anche moralmente, l'unione e la collaborazione con i due nuovi soci, pertanto, il Presidente propone all'assemblea di modificare la denominazione dell'Associazione, già intitolata alla cara e amatissima Deborah Ricciu, in "ASSOCIAZIONE DEBORAH RICCIU - ESPANDERE ORIZZONTI", così modificando l'art. 1 dello Statuto.

Con l'occasione, il Presidente propone all'assemblea di integrare le finalità dell'Associazione, inserendovi le seguenti: promozione dell'educazione e della formazione professionale, sia in Italia che all'estero; promozione di pratiche e modelli di tutela ambientale, emissioni zero ed ecosostenibili; promozione della pace e della tolleranza; rispetto della Dichiarazione dei Diritti Universali dell'Uomo e della Carta dei Diritti del Fanciullo; sostegno economico volto non solo allo sviluppo culturale ma anche materiale delle popolazioni bisognose. Propone, dunque, di modificare conseguentemente, inserendovi le predette finalità, l'art. 2 dello Statuto.

Il Presidente, infine, illustra all'Assemblea il nuovo testo di Statuto dell'Associazione, aggiornato con le modifiche sopra proposte, dando lettura, in particolare, del nuovo testo degli artt. 1 e 2.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita l'assemblea a discutere e a deliberare sul punto.

DISCUSSIONE

Nessuno degli intervenuti nella discussione richiede che il proprio intervento sia riassunto a verbale.

DELIBERAZIONE

Dopo adeguata discussione, con il voto favorevole di tutti i soci presenti, espresso per appello nominale, come il presidente accerta e mi dichiara, il tutto come risulta dal fo-

glio presenze già allegato al presente verbale sub "A", ove sono indicati con la parola "FAVOREVOLE" i votanti favorevoli, l'assemblea

DELIBERA:

I) di adottare quale nuova denominazione dell'Associazione, la seguente: "ASSOCIAZIONE DEBORAH RICCIU - ESPANDERE ORIZZONTI"; e così di modificare, conseguentemente, l'art. 1 dello Statuto;

II) di inserire, tra le finalità dell'associazione, quelle sopra indicate ed illustrate dal Presidente e così di modificare l'art. 2 dello Statuto;

III) di approvare il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, aggiornato con le modifiche statutarie di cui sopra.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, alle ore nove e minuti ventuno.

il Presidente dichiara sciolta l'assemblea e mi consegna il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione, che qui si allega sub "B".

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al componente, che lo approva, e per espressa volontà del quale è stata omessa la lettura degli allegati, ricorrendone le condizioni di legge e dichiarando il componente di averne esatta conoscenza.

Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi elettronici ed in parte a mano da me Notaio, il presente atto è sottoscritto alle ore nove e minuti ventisette.

Consta di due fogli, scritti per cinque pagine intere e di questa sesta fin qui.

Firmato:


Giovanni Maria Ricciu

Domenico Giurato Notaio (Sigillo)





A large, faint, diagonal line or signature spans across the center of the page, extending from the bottom left towards the top right.



GENERALITA' DEL SOCIO	N° PROGR.	DATA DELIBERA	NOTE
Ricciu Giovanni Maria Nato a Olbia (OT) il 26.08.1970 Residente in Olbia, Via Trentino n°4 Cod. Fisc. RCCGN66M26G015B Data ammissione 28.07.2011 Data dimissioni	1 <i>F. Valabris</i>	28.07.2011	Come da atto costitutivo a rogito Notaio Dr. Giuliani Registrato a Olbia il 10.08.2011
Ricciu Mauro Nato a Olbia (OT) il 05.05.1974 Residente in Golfo Aranci, Località Nodu Pianu snc Cod. Fisc. CRRMRA74E05G015V Data ammissione 28.07.2011 Data dimissioni	2 <i>F. Valabris</i>	28.07.2011	Come da atto costitutivo a rogito Notaio Dr. Giuliani Registrato a Olbia il 10.08.2011
Pidinchedda Salvatorica Nata a Olbia (OT) il 22.08.1944 Residente in Olbia, Via dei Lecci n°3 Cod. Fisc. PDNSVT44M62G015G Data ammissione 28.07.2011 Data dimissioni	3 <i>F. Valabris</i>	28.07.2011	Come da atto costitutivo a rogito Notaio Dr. Giuliani Registrato a Olbia il 10.08.2011
Ricciu Piero Gesuino Nato a Olbia (OT) il 22.01.1940 Residente in Olbia, Via dei Lecci n°3 Cod. Fisc. RCCPGS40A22G015X Data ammissione 28.07.2011 Data dimissioni	4 <i>F. Valabris</i>	28.07.2011	Come da atto costitutivo a rogito Notaio Dr. Giuliani Registrato a Olbia il 10.08.2011
Ngole Paul Nato a () il Residente in Uganda, Moroto Cod. Fisc. Data ammissione 03.09.2013 Data dimissioni	5 <i>Assetti</i>	03.09.2013	Come da verbale Consiglio Direttivo Del 03.09.2013

Schirru Roberto Giuseppe Nato a Sassari (SS) il 26/05/1969 Residente in Kiel (D), Wilmersdorfer Str 77 Cod. Fisc. SCHRRT69E26I452W Data ammissione 20/07/2016 Data dimissioni	6 <i>Favorabile</i>	20/07/2016	Come da
Maria Vittoria Barrado Gonzales Nata a Madrid il 06/02/1976 Residente in Alcorcon, Via San José n°2 Cod. Fisc. Data ammissione 20/07/2016 Data dimissioni	7 <i>Scelta</i>	20/07/2016	Come da

Ricetta Governi Rava

[Signature]



STATUTO
TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1- Denominazione e sede

E' costituita in Olbia l'Associazione denominata "DEBORAH RICCIU - ESPANDERE ORIZZONTI".

L'associazione non persegue fini di lucro e non svolgerà attività commerciale se non nei limiti necessari al perseguimento dello scopo sociale.

La sede legale dell'associazione è situata in Olbia, Via dei Lecci n°5.

L'associazione è retta del presente Statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle Leggi e dalle norme generali dell'ordinamento giuridico italiano che le consentono di essere considerata Associazione di volontariato, disciplinata dalla Legge n° 266 dell'11 agosto 1991 e Legge Regionale Sardegna n° 39 del 13 settembre 1993 e successive modifiche.

I contenuti e la struttura dell'Associazione, che sono ispirati a principi di democrazia, solidarietà, trasparenza ed al riconoscimento delle pari opportunità tra uomo e donna, consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

L'associazione "DEBORAH RICCIU - ESPANDERE ORIZZONTI" è apolitica e senza fini di lucro né diretto né indiretto, opera grazie all'azione diretta, personale, volontaria e gratuita dei propri organi e soci e persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale a favore dei più bisognosi, dando sostegno economico per lo sviluppo culturale alle popolazioni in disagio economico e sociale.

L'Assemblea dei Soci, con la sua deliberazione, può istituire sedi operative, sedi secondarie, uffici, delegazioni e sezioni staccate su tutto il territorio nazionale ed all'estero; queste ultime anche se organizzate autonomamente sono sempre subordinate al Consiglio Direttivo della sede principale. Inoltre, può instaurare rapporti di collaborazione e/o affiliazione con Associazioni terze che, riconoscendosi nella lettera e nello spirito dei suoi fini istituzionali, si propongono di garantire la capillare ed armonica diffusione delle iniziative promosse dall'Associazione, e di favorire la partecipazione dei propri soci alle medesime e, nel rispetto degli stessi principi, può, a sua volta, affiliarsi ad altre Associazioni.

Può, inoltre, proporsi come struttura di coordinamento e di servizio per altre associazioni, centri, circoli, enti, ecc., che perseguano finalità coincidenti o comunque attinenti alle proprie, al fine di ottenere una maggiore diffusione dei valori della solidarietà e per un più fattivo utilizzo del Volontariato, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla Legge.



La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Finalità ed Attività dell'Associazione

Art. 2 - Finalità

L'Associazione si propone:

- 1) la promozione dell'educazione e della formazione professionale, sia in Italia che all'estero;
- 2) la promozione di pratiche e modelli di tutela ambientale, emissioni zero ed ecosostenibili;
- 3) la promozione della pace e della tolleranza;
- 4) di perseguire il rispetto della Dichiarazione dei Diritti Universali dell'Uomo e della Carta dei Diritti del Fanciullo;
- 5) di perseguire esclusivamente scopi di solidarietà sociale a favore dei più bisognosi, dando forte sostegno economico per lo sviluppo culturale alle popolazioni bisognose di aiuti economici, morali, sociali.

Questi obiettivi sono perseguiti, oltre che operando in proprio, cooperando con altre istituzioni o gruppi ispirati agli stessi principi che animano l'Associazione.

Art. 3 - Attività

Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nell'articolo 2 di questo statuto, l'Associazione si propone di organizzare attività di sensibilizzazione rispetto ai temi riguardanti il Terzo Mondo tramite convegni, mostre, lotterie, manifestazioni o quant'altro sia utile a favorire la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione e di cooperare con tutti coloro che operano in difesa della dignità umana e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli, a tal fine, l'Associazione può acquisire in proprietà, affitto, locazione, comodato, leasing o altre forme di disponibilità, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, beni immobili e mobili anche registrati.

Essa, inoltre, nell'attuazione dei propri autonomi progetti o nell'aderire a progetti di Associazioni ed Enti Pubblici e privati, purché questi siano in armonia con le finalità dell'Associazione stessa, opera mediante:

- le prestazioni degli Associati che offrono volontariamente e gratuitamente proprie competenze ed abilità professionali;
- le prestazioni di lavoratori dipendenti, collaborazioni di carattere coordinato e continuativo e prestazioni di lavoro autonomo a terzi, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione e al raggiungimento degli scopi associativi, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 266/91.

L'Associazione, in osservanza delle normative e senza fini di lucro, svolge le sotto elencate attività e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie, per natura, a quelle statutarie, in quanto integrative delle

stesse.

Nel suo impegno a sostenere lo sviluppo culturale delle popolazioni in disagio economico e sociale, l'Associazione, in proprio o in collaborazione con Enti pubblici e privati, Fondazioni e privati sovventori, potrà finanziare specifici progetti e premi di ricerca.

Potrà promuovere, occasionalmente ed in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di intrattenimento, atte a raccogliere fondi da impiegare per il raggiungimento dei fini associativi (ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 917/86, art. 108, comma 2 bis).

L'Associazione, per promuovere e diffondere le proprie iniziative e i risultati delle proprie attività, può creare pubblicazioni (periodici, giornali, ecc., con espressa esclusione dei quotidiani) e siti Internet. Può, inoltre, fare pubblicità e propaganda in ogni forma lecita.

L'Associazione può svolgere attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla Lex 266/91.

TITOLO III

I soci

Art. 4 - I soci

Possano aderire all'Associazione, con uguali diritti, tutte le persone che ne condividano sia le finalità istituzionali che gli scopi associativi e che diano affidamento di poter fattivamente contribuire al conseguimento degli scopi sociali, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia, siano essi residenti o non residenti in Italia.

Questa possibilità, purchè vengano condivisi le finalità istituzionali, gli scopi associativi, è estesa ad altre associazioni, ad Enti Pubblici e Privati, Società e qualsiasi tipo di persona giuridica.

L'ammissione alla Associazione su domanda scritta del richiedente è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci si dividono in: soci fondatori e soci ordinari.

Sono aderenti all'Associazione, in qualità di soci fondatori, coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e questo statuto.

Tale qualifica, previa approvazione della maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, può essere attribuita a quanti, impossibilitati a sottoscrivere il presente atto, ne facciano richiesta entro 90 giorni dalla costituzione dell'associazione.

Sono aderenti all'Associazione, in qualità di soci ordinari, coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accettata dal Consiglio Direttivo: in tale domanda va dichiarata la piena conoscenza e l'approvazione delle norme statutarie e regolamentari nonché il domicilio, il fax o l'e-mail presso



il quale andrà inviata ogni comunicazione sociale.

Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione delle persone giuridiche nella sola persona del Rappresentante designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata; queste sono equiparate a tutti gli effetti ai soci ordinari e conseguentemente esercitano tutti i relativi diritti e poteri e sono soggetti agli obblighi indicati in questo statuto.

I soci non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata; solo in particolari casi nei quali operano, previa precisa delibera del Consiglio Direttivo, in nome e per conto dell'Associazione, hanno diritto al pari di quanto avviene per gli organi dell'Associazione nell'adempimento dei loro incarichi istituzionali, al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

I soci sei in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:


- a partecipare alle Assemblee e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una) nelle Assemblee per: l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutte le altre decisioni su cui è richiesto il voto dell'assemblea;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni da essa promosse;
- di dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (tale recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la volontà di recesso); il socio receduto o escluso non può pretendere la restituzione dei contributi versati;
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati:

- ad osservare le norme di questo statuto, del regolamento interno dell'Associazione e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

La perdita della qualifica di socio e la conseguente esclusione dall'Associazione, è deliberata, per gravi motivi, dal Consiglio Direttivo.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può essere escluso quando:



Handwritten signature: *Anna Fove...*
Circular stamp: *ASSOCIAZIONE*

- in qualunque modo intenzionalmente danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non osservi le disposizioni contenute nello statuto, nel regolamento o le deliberazioni validamente prese dagli organi sociali competenti;
- senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
- in caso di decesso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

Questo deve contenere le motivazioni per le quali essa è stata deliberata.

Il socio soggetto ad esclusione può ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Comitato dei Garanti, che deciderà nei sessanta giorni successivi ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto.

Il numero dei soci è illimitato.

Ogni socio deve essere registrato su apposito registro soci.

TITOLO IV

Gli organi sociali

Art. 5 - Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, composto da:
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente;
 - il Segretario Generale;
 - il Tesoriere;
 - il Collegio Sindacale;
3. il Comitato dei Garanti;
4. Commissioni e comitati.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 anni.

Art. 6 - L'assemblea

L'assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione, in regola con il versamento della quota annuale. Essa è convocata dal Presidente, mediante comunicazione agli iscritti indicante data, ora, luogo ed ordine del giorno della riunione, da effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza con avviso affisso presso la Sede ed inserito in apposita pagina del sito web dell'Associazione. Nel documento di invito deve essere indicata anche la data di un'eventuale seconda convocazione; questa potrà essere indetta solo dopo ventiquattro ore dalla prima.

In prima convocazione l'Assemblea si ritiene valida con la presenza, anche per delega, della metà più uno degli iscritti. In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, presenti in proprio e per delega.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventi-



vo e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente stesso o di almeno un terzo degli Associati.

E' convocata in seduta straordinaria per deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione o per apportare modifiche a questo Statuto; in questo caso, è necessaria la presenza anche (anche per delega) di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano eventuali loro responsabilità.

Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- l'elezione del Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Collegio Sindacale e del Comitato dei Garanti;
- l'approvazione del Regolamento interno;
- l'approvazione della relazione di attività e del bilancio consuntivo precedente;
- l'approvazione del bilancio preventivo;
- la delibera delle attività e delle iniziative proposte dal Consiglio Direttivo;
- la ratifica dei provvedimenti, di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- il trasferimento della sede nonché l'istituzione di uffici, sedi, delegazioni e sezioni, distaccate anche in altre città.

L'affiliazione con e di altre Associazioni.

Le discussioni e le delibere dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, eletto dall'Assemblea, e sottoscritto dal Presidente (Registro delle riunioni dell'Assemblea).

Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

Il Regolamento interno può prevedere il voto per corrispondenza, ove non vietato espressamente dalla legge: in tal caso, la convocazione dell'Assemblea deve indicare per esteso la delibera proposta.


Art. 7 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, è eletto dall'Assemblea dei soci e resta in carica tre anni; i suoi componenti possono essere rieletti.

Al Consiglio spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, senza eccezioni di sorta.

Il Consiglio può delegare i propri poteri ad uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere ed affida incarichi agli altri



Handwritten notes and signatures on the left margin, including a large scribble and the word "Polo" written vertically.

componenti. Tra le sue facoltà c'è quella di nominare, anche tra persone estranee all'associazione purchè di comprovata competenza e capacità, i Presidenti responsabili di Commissioni e Comitati ed un Presidente Onorario, senza poteri di firma. Può, inoltre, cooptare, tra gli associati, altri membri, in qualità di esperti o responsabili della gestione di particolari attività (questi possono esprimersi solo con voto consultivo).

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, che dovrà essere inviata ai Consiglieri almeno otto giorni prima della riunione, almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità, anche su richiesta scritta di uno solo dei componenti del Consiglio Direttivo stesso; in tale caso la riunione deve essere indetta dal Presidente entro trenta giorni dalla richiesta.


Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, in proprio. Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza: il relativo verbale va sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed annotato nel Registro delle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente potrà decidere che la riunione del Consiglio si tenga per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti gli Amministratori possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e che vi sia la possibilità di ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, la riunione di intenderà valida ed il Consiglio di Amministrazione si intenderà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. Nello stesso luogo deve anche trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Le stesse regole statutarie di cui sopra disciplinano le riunioni dell'Assemblea dei soci, nel senso che queste potranno tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, purchè sussistano i requisiti sopra indicati. In tal caso, sarà il Presidente dell'Assemblea a decidere se la riunione può tenersi per tele o video conferenza: nello stesso luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea dovrà trovarsi chi redigerà il verbale dell'adunanza, per consentirne la stesura e la sottoscrizione.

Il Consiglio Direttivo:

- svolge, su indicazioni dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'attività dell'Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- può predisporre Regolamenti e norme interne nell'ambito di questo Statuto, da approvarsi da parte dell'Assemblea;



- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo, entro la fine del mese di dicembre, ed il Bilancio consuntivo, entro la fine del mese di aprile successivo, dell'anno interessato;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Soci;
- elegge il Presidente;
- nomina il Segretario Generale ed il Tesoriere;
- ratifica, se lo ritiene opportuno nella prima seduta successiva alla loro adozione i provvedimenti di competenza, adottati dal Presidente in caso di urgenza;
- fissa l'ammontare della quota associativa annuale a carico degli Associati e che resterà di eguale importo sino a nuova delibera.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo questo potrà essere sostituito per cooptazione, in attesa che l'Assemblea dei Soci ne indichi il successore.

Art. 8 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza dei voti, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto. Un mese prima della scadenza del mandato convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, dal quale verrà eletto il nuovo Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, in ogni grado e tipo di giurisdizione, e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa: è il titolare del potere di firma sociale e può delegarla ad altri componenti del Consiglio Direttivo e/o al Segretario Generale dell'Associazione ed al Tesoriere, in esecuzione di specifiche delibere adottate dal Consiglio.

E' autorizzato, rilasciando liberatorie quietanze, ad eseguire incassi ed accettare donazioni, di ogni natura e a qualsiasi titolo, da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i Verbali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo.

Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale si sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, nel caso questi non sia disponibile, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo: in questi casi, la firma apposta da chi sostituisce rispettivamente il Presidente o il Vice Presidente fa fede di per sé stessa - di fronte ai terzi - dell'impedimento del legale rappresentante.

Art- 9 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, in ogni sua attribuzione.

Art. 10 - Il Segretario Generale

Il Segretario Generale organizza le riunioni dell'Assemblea e delle sedute del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo, che sottoscrive unitamente al Presidente. Controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione, redige il protocollo della corrispondenza e tiene aggiornato il libro dei soci.

Coordina e armonizza l'operato dei diversi organi e cura i rapporti dell'Associazione con Enti ed uffici pubblici e privati, con Associazioni e con quanti altri essa intrattiene rapporti istituzionali. Cura, inoltre, l'inventario di tutti i beni dell'Associazione e coadiuva il Consiglio Direttivo nella compilazione dei bilanci annuali, consuntivi e preventivi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Dirige ed organizza l'amministrazione dell'Associazione con funzioni prevalentemente tecnico-operative ed è a capo di eventuale personale, alle dipendenze dell'Associazione.

Su delega del Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale.

Risponde della corretta e tempestiva attuazione delle deliberazioni assunte dagli altri Organi sociali, sovrintendendo e coordinando l'intera attività associativa.

Art. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche e i controlli.


Al Tesoriere, mediante delega del Presidente e su delibera del Consiglio Direttivo, può essere delegata la firma sociale per la gestione dei fondi dell'Associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive, tramite una o più banche e/o Uffici Postali, scelti dal Consiglio Direttivo, presso i quali saranno aperti i conti correnti dell'Associazione.

Art. 12 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, formato da tre Revisori dei Conti, costituisce l'Organo di controllo amministrativo-contabile e dura in carica tre anni.

I componenti di tale Organismo, che non devono far parte del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea dei Soci, possono essere rieletti e possono essere scelti anche al di fuori dei Soci, tra professionisti di qualificata esperienza.

L'Organismo ha il compito di esercitare le funzioni di cui all'Art. 2403 e seguenti del Codice Civile. Esso esegue, almeno ogni tre mesi, verifiche periodiche di cassa, amministrative e contabili; può agire di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi oppure anche su segnalazione di un solo aderente, purché fatta per iscritto e firmata.



Ognun componente può, in qualsiasi momento, avere accesso agli atti amministrativi dell'Associazione per controllarne la regolarità.

Suo compito è quello di predisporre una relazione nella quale esprimere un parere sul bilancio di esercizio e sull'andamento economico generale, che verrà trascritta nell'apposito Registro del Collegio Sindacale.

I membri dell'Organismo di controllo possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Art. 13 - Il Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è costituito da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci, scelti anche fra i non Soci, purché persone di comprovata competenza e moralità.

Il Comitato ha il compito di esaminare le controversie tra gli Associati, tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi. Giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure il suo lodo è inappellabile.

I membri del Comitato dei Garanti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con parere consultivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 14 - Commissioni e comitati

Il Consiglio Direttivo nell'attivare commissioni di studio e ricerca e di comitati scientifici e/o culturali, ha la facoltà di nominare, per ogni progetto, un presidente, anche estraneo all'Associazione purché di comprovata competenza e capacità, al quale verrà affidata la responsabilità del progetto stesso ed il coordinamento delle attività degli associati che intendono dedicarsi alla sua realizzazione. Nello stesso modo, inoltre, può nominare comitati organizzativi che si dedichino alla realizzazione delle iniziative di carattere culturale, formative ed assistenziali. Il Consiglio Direttivo, infine, ha la facoltà di determinare le finalità ed i termini nel rispetto dei quali devono operare le Commissioni ed i Comitati nonché gli emolumenti per l'operato svolto dagli incaricati e dai consulenti esterni all'Associazione: il tutto nel pieno rispetto dei limiti di cui al Decreto Legislativo n. 460/199.

TITOLO V

Il Patrimonio - le Entrate dell'Associazione

Art. 15 - Il Patrimonio - Le Entrate

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili nonché da denaro pervenuti all'Associazione per donazione o successione;
- b) i beni, di ogni specie, acquistati dall'Associazione, purché destinati alla realizzazione delle sue finalità.

I beni mobili di proprietà degli Associati o di terzi dati in uso all'Associazione, si intendono, salvo patto contrario, concessi in comodato gratuito.

I beni acquistati dall'Associazione e ad essa intestati devo-

no essere indicati nel registro dei beni patrimoniali che è depositato presso la sede dell'Associazione. Questo inventario può essere consultato dagli Associati.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- proventi derivati dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività e servizi come previsto dalla legge;
- quote associative degli aderenti;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

La quota associativa annuale viene determinata dal Consiglio Direttivo al momento della sua prima riunione.

TITOLO VI

Il Bilancio

Art. 16 - Il Bilancio

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo deve essere presentato dal Presidente del Consiglio Direttivo, per l'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, entro il giorno 30 aprile dell'anno successivo. Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

Gli eventuali utili netti o gli avanzi di gestione eventualmente risultanti dal bilancio verranno destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' quindi vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VII

Modifiche dello Statuto e Scioglimento

Art. 17 - Modifiche dello Statuto

Questo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Esso può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea straordinaria dei Soci approvata con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi dell'Associazione o, per iscritto, da almeno un quinto degli aderenti.



Art. 18 - Modifiche del Regolamento

Il Regolamento interno dell'Associazione, approvato in Assemblea dalla maggioranza dei Soci Fondatori integra le norme statutarie e ne regola l'applicazione, disciplinando gli aspetti relativi all'associazione ed alla gestione dell'Associazione, in armonia con i principi dello Statuto stesso.

Le proposte di modifica sono presentate dal Consiglio Direttivo, su propria iniziativa o su proposta di almeno trenta soci, aventi diritto di voto, durante l'Assemblea indetta per l'approvazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, e devono ottenere il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti.

Art. 19 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione, quando non imposto dalle competenti Autorità, sono deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto di almeno tre quarti degli Associati presenti:

1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto al raggiungimento degli scopi;
2. per le altre cause di cui all'articolo 27 del Codice Civile.


In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria nomina i liquidatori che devono provvedere, entro il termine di massimo un anno dal conferimento del mandato, ai seguenti compiti:

- a) realizzare le attività e pagare le passività;
- b) compilare lo stato patrimoniale finale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, da loro stessi convocata con preavviso di almeno sessanta giorni (per l'approvazione del loro operato sarà sufficiente il voto della maggioranza dei presenti, con esclusione degli astenuti);
- c) devolvere l'eventuale patrimonio netto residuo ad altre Associazioni salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto da questo Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti ed alle loro eventuali successive variazioni.

Ricci Giovanni Teresa



La presente copia, composta di nove fogli e diciotto pagine, è conforme all'originale in più fogli muniti delle prescritte firme ed ai suoi allegati, nei miei rogiti, e si rilascia alla parte per gli usi consentiti dalla legge in carta libera.
Olbia, li trentuno agosto duemilasedici.